

IPOTESI VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 luglio 2015, presso la sede di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito "NTV" o la "Società"), con sede legale in Viale del Policlinico, n. 149/b, sono presenti:

Gianbattista La Rocca
Valentina Ercolani
Emanuele De Santis
Federico Meda
Fabrizio Bona
Stefano Umberto Colombo

e

per le OO.SS. Nazionali di categoria i Sigg.:
in rappresentanza della FILT CGIL ALESSANDRO ROCCHI-LAURA ANDREI / RSA: MARCO D'ALEO
in rappresentanza della UILT FABIO STANCO
in rappresentanza della UGLT AF EZIO FAVETTA / RSA:DARIO MOCHETTI
Congiuntamente anche le Parti.

Premesso che

- NTV opera nel settore del trasporto passeggeri lungo la rete ferroviaria dell'alta velocità, con dipendenti dislocati in tutte le città interessate da tale infrastruttura;
- in data 4 marzo 2014, NTV e le Organizzazioni Sindacali in epigrafe hanno sottoscritto un contratto di solidarietà di tipo "difensivo" per la gestione di n. 80 eccedenze;
- in data 17 aprile 2015, le Parti hanno sottoscritto:
 1. Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" di cui all'art. 1 comma 1 della Legge n. 863/1984 e successive modifiche e integrazioni per un numero totale di n. 929 dipendenti della durata di 24 mesi a partire dal 23 aprile 2015 al 22 aprile 2017. La percentuale complessiva di riduzione dell'orario di lavoro è definita nel biennio di riferimento nella misura media del 21%.
 2. Verbale per la verifica congiunta del piano di attuazione del Business Plan.
- sempre in data 17 aprile 2015 la Società ha proposto alle Organizzazioni Sindacali un piano di incontri (con termine indicativo dei lavori entro la prima metà di luglio 2015) per avviare un percorso di confronto sull'attuazione del piano di riqualificazione/crescita professionale e dei corsi di formazione nonché di esame di temi di tipo gestionale, nel rispetto del verbale per la verifica congiunta del piano di attuazione del Business Plan.
- gli incontri proposti si sono effettivamente svolti nei mesi di maggio e giugno 2015.

Tutto ciò premesso

fermo restando quanto condiviso nei verbali del 26 maggio 2015 e del 18 giugno 2015,

le Parti hanno trattato e concordato i seguenti temi:

1. INDENNITÀ DI ASSENZA DAL DISTRETTO DI ASSEGNAZIONE PER IL PERSONALE DI MACCHINA, TRAIN MANAGER E TRAIN SPECIALIST

A partire dal giorno 1 ottobre 2015, al Personale di Macchina, Train Manager e Train Specialist a cui venga richiesto di svolgere la propria prestazione lavorativa al di fuori del distretto di assegnazione, in luogo di quanto previsto all'Art. 31, p.to 1., comma d) dell'Allegato 2A del CCL NTV, è riconosciuta un'indennità di assenza dal distretto di assegnazione costituita da una "parte fissa" e da una "parte variabile".

La "parte fissa" dell'indennità di assenza dal distretto di assegnazione per una durata superiore ad un'ora è pari a:

Personale di Macchina	€ 28,00
Train Manager	€ 23,00
Train Specialist	€ 19,00

La "parte variabile" dell'indennità in oggetto è pari a:

- per il Personale di Macchina, € 5,00 per ogni ora di assenza dal distretto di assegnazione successiva alla sesta ora consecutiva di lavoro;
- per Train Manager e Train Specialist, € 2,00 per ogni ora di assenza dal distretto di assegnazione successiva all'ottava ora consecutiva di lavoro.

Ai fini del calcolo di tale indennità, si arrotonda a ora intera la frazione superiore al minuto primo.

2. PRONTA DISPONIBILITÀ IN TURNO PER IL PERSONALE DI MACCHINA, TRAIN MANAGER E TRAIN SPECIALIST

A partire dal giorno 1 ottobre 2015, si istituisce, all'interno dei turni di lavoro del Personale di Macchina, Train Manager e Train Specialist (nel seguito, dove non specificato, il "personale interessato") l'istituto della "Pronta Disponibilità in Turno" (nel seguito "PDT").

Premesso che la procedura gestionale in parola si rende operativa nel pieno rispetto delle norme contrattuali vigenti, si riportano di seguito le regole di riferimento.

1. Le giornate di "PDT":

- a. saranno caratterizzate dall'individuazione di fasce orarie di possibile utilizzazione della durata massima di 13 ore, nel rispetto dei limiti dell'orario di lavoro previsti dal CCL NTV, e a tal fine verranno computate in programmazione convenzionalmente pari a 7,60 ore (pari a 7 ore e 36 minuti);
- b. potranno essere consecutive e non potranno essere in numero maggiore di quattro pro-capite per ogni mese di calendario.

2. L'Azienda si impegna a comunicare entro la fine del "turno di lavoro" precedente la giornata di "PDT", l'eventuale assegnazione di un "turno di lavoro". Il "personale interessato", a sua volta, si renderà proattivamente partecipe di verificare con l'Azienda l'eventuale impiego, entro il termine sopra stabilito. In ogni caso, la "PDT" potrà dar luogo a:

- assegnazione "turno di lavoro";
 - assegnazione "mancato impiego".
3. In caso di più giornate di "PDT" consecutive, nel caso di riconoscimento di una giornata di "mancato impiego" al posto di una giornata di "PDT", per quella giornata l'Azienda si impegna a comunicare l'eventuale assegnazione di un "turno di lavoro" per la giornata di "PDT" seguente tra le ore 18.00 e le ore 20.00; in tale fascia, il "personale interessato" si porrà, quindi, nelle condizioni di ricevere comunicazioni dall'Azienda per l'assegnazione di un "turno di lavoro" o "mancato impiego".
 4. In caso di giornata di "PDT" coincidente con un giorno festivo di cui al punto 2.1 dell'Art.18 dell'Allegato 2A del CCL NTV, non potrà mai essere assegnata una giornata di "mancato impiego".
 5. In caso di assegnazione di un "turno di lavoro", l'orario di lavoro computato al "personale interessato" sarà quello effettivo conseguente a tale attribuzione.
 6. La durata di un riposo settimanale preceduto da una giornata di "PDT" non potrà essere inferiore a 58 ore.
 7. In caso di assegnazione di un "turno di lavoro" su una giornata di "PDT" seguente a un riposo settimanale, lo stesso turno non potrà mai iniziare prima dell'orario d'inizio programmato per quella giornata di "PDT".
 8. In caso di giustificato impedimento che non permetta al "personale interessato" di soddisfare quanto stabilito dal presente accordo, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione secondo le previste procedure aziendali.
 9. Nel solo caso di cause non prevedibili e non altrimenti gestibili con i normali strumenti di gestione operativa, l'Azienda potrà richiedere al "personale interessato" anche oltre i termini stabiliti ai punti 2. (fine del "turno di lavoro" precedente alla giornata di "PDT") e 3. (nel caso di riconoscimento di una giornata di "mancato impiego" al posto di una giornata di "PDT", per quella giornata le ore 20.00) del presente accordo, l'assegnazione di un "turno di lavoro". In tal caso, il "personale interessato" potrà rifiutare l'assegnazione del "turno di lavoro". Se il "personale interessato" accetta l'assegnazione del "turno di lavoro", allo stesso sarà riconosciuta un'indennità, che si andrà a sommare con quella prevista dal turno assegnato, pari a:

Personale di Macchina	€ 25,00
Train Manager	€ 25,00
Train Specialist	€ 25,00

10. Nel solo caso di cause non prevedibili e non altrimenti gestibili con i normali strumenti di gestione operativa, l'Azienda potrà richiedere al "personale interessato" la variazione di un "turno di lavoro" precedentemente assegnato su una giornata di "PDT" pubblicata, nel rispetto comunque della fascia oraria di possibile utilizzazione inizialmente prevista. In particolare, per un "turno di lavoro" già assegnato su una giornata di "PDT" pubblicata, l'Azienda potrà richiedere:
 - a. l'anticipo dell'orario di presentazione;
 - b. il posticipo dell'orario di termine servizio;
 - c. la variazione da turno con andata e ritorno nel proprio distretto di assegnazione, a turno con riposo fuori distretto di assegnazione.

In tal caso, il "personale interessato" potrà rifiutare la variazione del "turno di lavoro" precedentemente assegnato. Se il "personale interessato" accetta la variazione del "turno di lavoro", allo stesso sarà

riconosciuta l'indennità di cui al punto 9. del presente accordo, che si andrà a sommare con quella prevista dal turno assegnato.

Non rientrano in tale fattispecie:

- in operativo, gli allungamenti del "turno di lavoro" per ritardi dovuti alla circolazione dei treni o per assenza improvvisa di un dipendente durante lo svolgimento o in procinto di iniziare l'attività lavorativa;
- variazioni delle attività all'interno del "turno di lavoro" che non vadano a variare la fascia di utilizzazione.

L'indennità in parola è inoltre riconosciuta in caso di variazione in operativo, per cause non prevedibili e non altrimenti gestibili con i normali strumenti di gestione operativa, del Distretto di fine servizio per un "turno di riserva" originariamente programmato nel Distretto di assegnazione.

3. PROVVIGIONI PER IL PERSONALE DI BORDO

A partire dal giorno 1 ottobre 2015, si istituisce il seguente sistema provvigionale per il personale di bordo:

1. Le figure professionali a cui si applica il presente modello provvigionale sono:
 - Train Manager
 - Train Specialist
 - Hostess/Steward di bordo
2. L'Azienda emetterà apposita procedura al fine di disciplinare l'attività di vendita e controlleria occasionale da parte di Hostess/Steward di bordo (in funzione, ad esempio, del numero di passeggeri a bordo, della tipologia di treno, delle modalità di pagamento) oggetto di informativa verso le Organizzazioni Sindacali.
3. La base di calcolo del sistema provvigionale è composta:
 - a. dalla vendita di titoli di viaggio e di servizi accessori a pagamento che generano un incasso a bordo treno;
 - b. dalle regolarizzazioni di passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio o con titolo di viaggio errato che generano un incasso a bordo treno.

Quanto effettivamente incassato è calcolato su base mensile, per singolo agente, come somma degli importi relativi alle vendite e regolarizzazioni effettuate ed incassate.

4. Le provvigioni riconosciute, su base individuale, in funzione del tipo di tariffa applicata, sono pari a:

OFFERTA	PROVVIGIONE
Bordo	10%
Flex	4%
Economy	3%

5. Le provvigioni sono corrisposte con la busta paga del mese successivo a quello di maturazione.

4. PROVVISORIE PER IL PERSONALE DI STAZIONE

A partire dal giorno 1 ottobre 2015, si istituisce il seguente sistema provvisorio per il personale di stazione:

1. Al fine di disciplinare l'organizzazione e l'attività di vendita all'interno delle stazioni, l'Azienda emetterà apposita procedura, oggetto di informativa verso le Organizzazioni Sindacali.
2. Le provvisorie saranno riconosciute sui titoli di viaggio venduti direttamente dal personale di stazione (tramite sistemi skyspeed/PAB nei quali è necessario autenticarsi).
3. Le provvisorie riconosciute, su base individuale, in funzione del tipo di tariffa applicata e di viaggio venduto, sono pari a:

OFFERTA	PROVVISORIE PER PNR	
	SOLO ANDATA	ANDATA E RITORNO
Flex	€ 0,40	€ 1,00
Economy	€ 0,20	€ 0,50
A/R	n.a.	€ 0,50
Low Cost + ItaloSpecial + ItaloFamiglia	€ 0,00	€ 0,00

4. Fino ad aprile 2017, le provvisorie saranno erogate se le vendite mensili complessive della stazione (inclusive di tutti i canali di vendita della stessa) sono superiori di almeno il 3% rispetto a quelle dello stesso mese dell'anno precedente. Le Parti concordano di incontrarsi nel primo trimestre del 2017 per valutare eventuali variazioni alla percentuale di soglia del 3% sopra indicata.
5. Le provvisorie sono corrisposte con la busta paga del mese successivo a quello di maturazione.

* * * * *

Le Parti concordano inoltre di incontrarsi per addvenire entro la fine del mese di settembre 2015, in attuazione della Legge 146/1990, ad una regolamentazione condivisa dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero.

* * * * *

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Organizzazioni Sindacali sottoscrivono con riserva la presente ipotesi di accordo.

La predetta riserva sarà sciolta dalle medesime Organizzazioni Sindacali entro il giorno 23 luglio 2015 in esito alla consultazione certificata tra i lavoratori interessati alla presente ipotesi di accordo, indetta dalle stesse Organizzazioni Sindacali mediante referendum che si svolgerà nei giorni 21, 22 e 23 luglio 2015.

Entro il giorno 17 luglio 2015, le Organizzazioni Sindacali invieranno all'Azienda il Regolamento elettorale relativo alla consultazione referendaria.

L'Azienda si riserva di effettuare a sua volta le verifiche interne, il cui esito sarà comunicato alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo entro il giorno 23 luglio 2015.

NTV S.P.A.

Fabio Stone
Hadi Stone
Fabio Stone

FILT CGIL

Mano Anon
Don D'Ala RSA

UILT UIL

Fabio Stone

UGL TAF

8200
Don D'Ala RSA